



# COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO  
P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5  
12031 – BAGNOLO PIEMONTE  
P.I. 00486530041  
Tel. 0175 391121 - Fax 392790

[www.comune.bagnolo.cn.it](http://www.comune.bagnolo.cn.it)

[E-mail:comune.bagnolo.cn@legalmail.it](mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it)

## SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA

Bagnolo Piemonte, 21 Novembre 2018

**OGGETTO:** P.R.G.C. - Variante 48 – parziale XXXVIII – ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 - Modifica normativa dell'art. 35 delle N.T.A.

## RELAZIONE TECNICA

Vista la comunicazione della Provincia di Cuneo avente quale oggetto “D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931. Variante 48 Parziale n. XXXVIII del PRGC di Bagnolo Piemonte. Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale” ed in particolare al parere espresso dall’Ufficio Pianificazione in merito alla proposta di modifica normativa dell'art. 35 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente che osserva che *“la procedura seguita per la variante, pare non soddisfare la condizione prevista dall’art.17, comma 5, lettera g), che non consente, alla Variante Parziale, di modificare la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente”* consigliando il comune di contattare il competente Settore Tecnico Regionale di Cuneo “Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” per la formulazione di specifico parere in merito, si osserva quanto segue.

In genere, le fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono individuate tenendo conto:

- delle aree soggette a processi di esondazione;
- delle aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale,

per tali corsi d'acqua il criterio seguito è quello geometrico ed è distinguibile dagli altri perché sulla cartografia segue un percorso assolutamente parallelo alle sponde del corso d'acqua mantenendo una distanza costante dalle stesse.

La proposta di variante non varia la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente in quanto la sua applicazione non modifica la carta di sintesi e tanto meno la cartografia geomorfologica e dei dissesti (perché non è applicabile in tali casi). La variante è esclusivamente di tipo normativo e strettamente limitata a quei corsi d'acqua che **NON SONO INTERESSATI DA DISSESTI ATTIVI O DA QUALSIASI TIPO DI CRITICITÀ DI TIPO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO** tale da imporre il loro inserimento nella carta geomorfologica e dei dissesti. È applicabile esclusivamente ai corsi d'acqua che, pur non comparando nella carta geomorfologica e dei dissesti, risultano dotati nella carta di sintesi, di una fascia determinata con il criterio geometrico sopra richiamato, così come previsto dall'art. 96 lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse Categorie per tutelare i corsi d'acqua, argini ed elementi ripariali. Al punto f), infatti, si legge della distanza che non deve essere mai «*minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*». La norma, anche in base a quanto confermato dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 17784 del 30 luglio 2009, ha lo scopo di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti; in tutti questi casi il P.R.G. comunale, sulla base della carta di sintesi, impone fasce di rispetto entro le quali non è possibile edificare. Il vincolo in questione è efficace e cogente anche nel caso in cui il corso d'acqua sia stato coperto (Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 30/1990).

In conclusione, la variante proposta pare pienamente legittima in quanto non modifica la “*classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente*” perché non interviene in nessuno dei casi di dissesto attivo elencati nella carta geomorfologica e dei dissesti, più semplicemente si limita ad ammettere normativamente lo spostamento di corsi d'acqua che posseggono la sola fascia determinata con criteri geometrici ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Il Responsabile del Servizio  
Edilizia e Urbanistica  
Tomassini Roberta  
*Firmato digitalmente*